



CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI ATENEO PER I/LE COLLABORATORI/TRICI ED ESPERTI/E LINGUISTICI/CHE (CEL) - ANNO 2026

Premesso che

- l'art. 40, comma 3-bis, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 ss.mm.ii., prevede che le pubbliche amministrazioni attivino autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto del principio per il quale non è possibile erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione e che “la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono”;
- l'art. 51 del CCNL 1994/1997 del 21/05/1996 di Comparto del personale delle Università, ha introdotto la disciplina contrattuale nazionale per i/le collaboratori/trici ed esperti/e linguistici/che (di seguito CEL);
- il trattamento economico del personale previsto dall'art. 51 citato è costituito dal trattamento fondamentale, determinato dal CCNL di comparto, e dal trattamento integrativo di Ateneo;

Considerato che

- il trattamento fondamentale tabellare è definito per 500 ore effettive e che l'assunzione può avvenire anche per un monte ore annuo effettivo superiore o inferiore alle 500 ore, comunque non inferiore alle 250 ore annue, fermo restando il valore della quota oraria;
- il trattamento fondamentale così come fissato dal CCNL può essere incrementato dalla contrattazione collettiva di Ateneo, in relazione a valutazioni attinenti alla produttività e all'esperienza acquisita;

Visto

- il CCNL 2019/2021 del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 18/1/2024;
- l'art. 178 “Sequenze contrattuali” che in considerazione della particolare complessità del CCNL che si riferisce a figure professionali eterogenee cui si applicano discipline difficilmente riconducibili ad unità, alcune tematiche sono state rinviate ad una o più sequenze negoziali, tra le quali alla lett. d) la disciplina del trattamento economico dei Collaboratori ed Esperti Linguistici;
- il Contratto Collettivo Integrativo di Ateneo per i/le Collaboratori/trici ed Esperti/e Linguistici/che (CEL)” sottoscritto in data 6/6/2024 inerente i principali aspetti della disciplina del rapporto di lavoro e del trattamento economico integrativo;
- il contratto relativo alla Sequenza contrattuale sui collaboratori esperti linguistici (art. 178, comma 1, lett. d del CCNL 18/01/2024) siglato il giorno 18/03/2025;



- il Contratto Collettivo Integrativo di Ateneo per i/le Collaboratori/trici ed Esperti/e Linguistici/che (CEL)- anno 2025" inerente i principali aspetti del trattamento economico integrativo;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 51 del CCNL 1994/1997 il trattamento fondamentale così come fissato dal CCNL può essere incrementato dalla contrattazione collettiva di Ateneo, in relazione a valutazioni attinenti alla produttività e all'esperienza acquisita;

Considerata la necessità di definire una disciplina del trattamento economico integrativo spettante ai/alle CEL a decorrere dall'anno 2026 come previsto nel precedente CCI per l'anno 2025 sopra citato;

Visto il verbale della riunione del Collegio dei Revisori dei Conti della seduta del 15 dicembre 2025, in cui il Collegio certifica la compatibilità finanziaria dell'Ipotesi di Contratto collettivo integrativo di Ateneo per i/le collaboratori/trici ed esperti/e linguistici/che (CEL) - Anno 2026;

Considerato che il Consiglio di Amministrazione, in data 16 dicembre 2025, ha autorizzato alla sottoscrizione in via definitiva dell'Ipotesi di Contratto collettivo integrativo di Ateneo per i/le collaboratori/trici ed esperti/e linguistici/che (CEL) - Anno 2026, sottoscritta il 18 novembre 2025;

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE NEL PRESENTE CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO - CCI

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente Contratto Collettivo Integrativo - CCI si applica ai/alle CEL in servizio presso l'Università degli Studi di Milano. Essi/e sono inquadrati/e tra il personale tecnico amministrativo e bibliotecario ed il loro trattamento giuridico è disciplinato dal CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca. Non si applica agli/alle ex lettori/lettrici di madre lingua straniera che sono destinatari di sentenza passata in giudicato, con cui sia stato dichiarato il diritto all'equiparazione del trattamento stipendiale a quello dei ricercatori confermati a tempo definito da corrispondersi come trattamento fondamentale.

Il presente CCI è stipulato in conformità alla normativa nazionale vigente in materia nonché ai C.C.N.L. del Comparto Istruzione e Ricerca vigenti.

Il presente CCI intende regolare il trattamento economico dei CEL a decorrere dall'anno 2026 e conserva la propria efficacia sino all'entrata in vigore di un nuovo CCNL e/o di un nuovo Contratto integrativo d'Ateneo in materia.

Articolo 2

Trattamento economico

A decorrere dalla data di assunzione, ai/alle CEL compete il trattamento economico previsto dal CCNL, rapportato all'impegno orario indicato dal contratto individuale.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Il trattamento economico dei/delle CEL è costituito, ai sensi dell'art.51 del C.C.N.L. Comparto Università del 21.05.1996, dal trattamento fondamentale e dal trattamento integrativo di Ateneo.

Il trattamento fondamentale è quello stabilito dal CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca 2019/2021 adeguato ai sensi dell'art. 2, comma 1 della Sequenza contrattuale siglata il 18/3/2025.

Il trattamento integrativo di Ateneo viene riconosciuto in relazione all'esperienza professionale maturata e alla valutazione collegata alla produttività individuale. È costituito da due quote:

1. quota riconosciuta per l'ESPERIENZA PROFESSIONALE MATORATA
2. quota parametrata alla VALUTAZIONE DELLA PRODUTTIVITÀ E DEL MERITO

1. QUOTA RICONOSCIUTA PER L'ESPERIENZA PROFESSIONALE MATORATA, legata a 7 classi di anzianità, come riportato nella tabella che segue:

ESPERIENZA ACQUISITA in anni	CLASSE	IMPORTO RICONOSCIUTO (per 500 ore)
FINO A 1 ANNO	0	0 €
DA 1 A 3 ANNI	1	1.300,00 €
DA 4 A 7 ANNI	2	2.600,00 €
DA 8 A 11 ANNI	3	3.900,00 €
DA 12 A 15 ANNI	4	5.200,00 €
DA 16 A 19 ANNI	5	6.500,00 €
DA 20 E OLTRE	6	7.800,00 €

L'attribuzione di ciascuna classe tiene conto dell'esperienza acquisita in un triennio di servizio presso l'Ateneo.

L'importo è rapportato a 500 ore ed è attribuito proporzionalmente all'impegno orario assolto. Viene erogato mensilmente a decorrere dal 1° gennaio dell'anno solare successivo al triennio maturato.

Entro il mese di marzo del primo anno del triennio di ciascuna classe l'Amministrazione verifica per ciascun/a dipendente in servizio al 1° gennaio il conseguimento dell'anzianità utile all'attribuzione della classe (es. CEL assunto/a a settembre 2023 matura la seconda classe nel 2027: la verifica dell'anzianità avviene entro marzo 2027 e l'attribuzione della classe avviene dal 1/1/2027).

Criteri per l'attribuzione della classe:

- esperienza professionale maturata dall'inizio del rapporto di lavoro presso UNIMI;
- ai fini della maturazione del triennio valido per la classe si considera l'anzianità maturata alla data del 31.12 dell'anno precedente;
- nel computo del triennio utile per l'attribuzione della classe non si tiene conto dei periodi di aspettativa senza assegni non utili per l'anzianità di servizio ai sensi del CCNL e/o della legislazione vigente.

Il personale CEL viene inquadrato nella classe successiva a condizione che:

- non sia stato destinatario negli ultimi due anni - periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2025 - di provvedimenti disciplinari superiori alla multa o, per le fattispecie previste dall'art. 25



(Codice disciplinare) comma 3 lett. g), del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 18/01/2024, al rimprovero scritto;

- non abbia avuto una valutazione negativa dell'attività svolta nell'anno precedente.

Il passaggio alla classe successiva avviene a decorrere dal 1° gennaio dell'anno solare in cui si compie la maturazione del triennio utile ed è subordinato alla valutazione positiva del/la dipendente, attuata secondo il sistema di verifica dell'attività svolta previsto dal presente CCI.

In caso di valutazione non positiva, il/la CEL non accede alla classe superiore, mantiene la classe già conseguita e non può conseguire la classe successiva prima di un anno.

In fase di prima applicazione della nuova disciplina, l'Amministrazione verifica l'anzianità di ciascun/a CEL in servizio all'1/1/2026 ai fini dell'attribuzione della classe di appartenenza.

2. QUOTA PARAMETRATA ALLA VALUTAZIONE DELLA PRODUTTIVITÀ E DEL MERITO

L'importo massimo erogabile correlato alla valutazione è pari a € 4.800,00 lordo percepiente, da corrispondersi su base annuale.

Tale importo è rapportato all'impegno orario di 500 ore ed è attribuito proporzionalmente all'impegno orario assolto.

A seguito di quanto sopra, la determinazione del trattamento integrativo complessivo è riportata nella seguente tabella:

ESPERIENZA ACQUISITA in anni	CLASSE	QUOTA PER ESPERIENZA PROFESSIONALE MATURATA (per 500 ore)	QUOTA PER PRODUTTIVITÀ	IMPORTO COMPLESSIVO TRATTAMENTO ACCESSORIO PER 500 ORE	IMPORTO COMPLESSIVO TRATTAMENTO ACCESSORIO PER 450 ORE
FINO A 1 ANNO	0	€	4.800,00 €	4.800,00 €	4.320,00 €
DA 1 A 3 ANNI	1	1.300,00 €	4.800,00 €	6.100,00 €	5.490,00 €
DA 4 A 7 ANNI	2	2.600,00 €	4.800,00 €	7.400,00 €	6.660,00 €
DA 8 A 11 ANNI	3	3.900,00 €	4.800,00 €	8.700,00 €	7.830,00 €
DA 12 A 15 ANNI	4	5.200,00 €	4.800,00 €	10.000,00 €	9.000,00 €
DA 16 A 19 ANNI	5	6.500,00 €	4.800,00 €	11.300,00 €	10.170,00 €
DA 20 E OLTRE	6	7.800,00 €	4.800,00 €	12.600,00 €	11.340,00 €

L'attribuzione delle classi e del relativo trattamento economico integrativo di Ateneo spettante per l'anno solare di riferimento è definita con determina del Direttore Generale all'esito del procedimento di valutazione annuale.

Articolo 3

Verifica dell'attività svolta

Il trattamento integrativo è attribuito a ciascun/a CEL sulla base di un modello di verifica delle prestazioni, con valutazione delle attività svolte nell'anno solare di riferimento e attribuzione di un punteggio (da 0 a 10); l'importo sarà erogato in presenza di una votazione sufficiente (6/10).

Per ciascun/a CEL il Centro Linguistico d'Ateneo SLAM procede, al termine di ogni anno solare, alla verifica dell'attività svolta, risultante da apposito registro informatico, compilato mensilmente, dal quale desumere il numero delle ore effettuate e le diverse attività svolte nel



periodo. Potranno inoltre essere introdotte ulteriori modalità di verifica della prestazione resa dai/dalle CEL, anche mediante questionari da somministrare agli/alle studenti/esse.

La valutazione è effettuata dal/dalla Direttore/Diretrice del Centro, sentito il Responsabile della formazione linguistica, previa approvazione del Consiglio d'indirizzo SLAM.

La relazione di valutazione attesta la verifica positiva delle attività svolte da parte dei/delle CEL, sulla base della relazione del/della Direttore/Diretrice (1/3), delle valutazioni raccolte tramite i questionari degli studenti (1/3) e tramite i giudizi motivati dei docenti di riferimento (1/3).

La valutazione complessiva, data dalla media delle voci precedenti, si esprimerà in un punteggio massimo di 10 punti, con una sufficienza pari a 6/10 che equivale a valutazione positiva.

La valutazione è effettuata mediante compilazione della scheda allegata al presente CCI (All.1), predisposta dal/dalla Direttore/Diretrice del Centro e firmata per visione dal/dalla CEL.

Articolo 4

Modalità di erogazione del trattamento integrativo

Il trattamento integrativo complessivo, costituito dalle due componenti (classe e produttività) sarà erogato in rate mensili sotto forma di acconto, salvo conguaglio in riduzione, da effettuarsi a consuntivo, di norma, entro il mese di marzo dell'anno successivo, da parte della competente Struttura dell'Ateneo, sulla base di attestazione del/la Direttore/Diretrice dello SLAM in merito alla effettiva spettanza dei compensi a tale titolo.

L'eventuale recupero sarà effettuato sul trattamento integrativo spettante per l'anno successivo e riguarderà la sola componente legata alla produttività.

Il trattamento integrativo complessivo è decurtato in caso di assenze dal servizio con retribuzione assente o ridotta.

Articolo 5

Ammontare delle risorse

Le risorse finanziarie sono definite annualmente, in relazione allo stanziamento approvato dal Consiglio di Amministrazione nel Bilancio unico di Ateneo di Previsione annuale e di Previsione triennale per il trattamento economico del personale CEL.

Articolo 6

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente disposto, ai/alle CEL si applicano la disciplina di legge ed il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca.

Rimangono vigenti le disposizioni del precedente CCI del 6/6/2024 non modificate dal presente accordo, in particolare:

- Articolo 2 - Struttura di afferenza
- Articolo 3 - Rapporto di lavoro e attività
- Articolo 6 - Esclusività del rapporto con l'Università
- Articolo 7 - Attività di studio e di formazione



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

- Allegato n. 1 - linee guida per la disciplina del rapporto di lavoro dei/delle collaboratori/collaboratrici ed esperti/e linguistici/che

Resta ferma l'applicazione di condizioni di miglior favore che dovessero essere introdotte dal CCNL di Comparto.

Lo SLAM potrà attribuire, secondo propria necessità, fino a 100 ore aggiuntive al personale CEL, che potrà accettare su base volontaria. Restano salve le ore di potenziamento che andranno proposte in via prioritaria ai CEL, prima di attingere all'Albo del Centro Linguistico d'Ateneo (ex art. 45).

Le parti si impegnano a monitorare l'andamento del presente accordo e a fissare un incontro dedicato, a un anno dalla sua entrata in vigore, ovvero dalla sua sottoscrizione definitiva.

Milano, 19 dicembre 2025

PER LA PARTE PUBBLICA

Prof.ssa Marina Brambilla

La Rettrice dell'Università degli Studi di Milano

Dott. Angelo Casertano

Il Direttore Generale

PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

FLC CGIL

Sara Carrapa

CISL FSUR

Angela Gambirasio

SNALS-CONFSAL

Ernesto Gandini

ANIEF

Daniela Diana

PER LA R.S.U.:



ALLEGATO - MODELLO SCHEDA VALUTAZIONE CEL

Scheda di valutazione ai fini dell'erogazione del trattamento integrativo di Ateneo

ANNO 2026

Cognome

Nome

CEL di lingua

VERIFICA DELLE PRESTAZIONI

CRITERIO DI VERIFICA	PARAMETRO DI VERIFICA	ESITO VERIFICA
Valutazione dell'attività svolta ai sensi dell'art. 3 del CCI	Valutazione da 0 a 10/10	__/10

Il/La Direttore/Direttrice del Centro

.....

**Il/La Collaboratore/Collaboratrice
ed Esperto/a linguistico/a**

.....